

## LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI LA RENDITA VITALIZIA

Può accadere che il lavoratore scopra un periodo di "vuoto" nella sua posizione contributiva perché il datore di lavoro ha ommesso di versare in suo favore i contributi previdenziali. In questo caso è opportuno che il lavoratore lo segnali immediatamente all'Inps perché l'Ente provveda al recupero dei contributi. Se nel frattempo è intervenuta la prescrizione (cioè è decaduto l'obbligo al versamento dei contributi) il lavoratore (o anche i familiari collaboratori di artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono chiedere all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva.

### LA PRESCRIZIONE (vedi tabella)

### LA RENDITA VITALIZIA

E' il versamento all'Inps, che può fare sia il lavoratore che il datore di lavoro, di un importo pari alla pensione (in caso di omissione contributiva totale) o alla quota di pensione che sarebbe spettata in più al lavoratore (in caso di omissione parziale). L'importo da versare varia in relazione all'età del lavoratore, alla retribuzione, al sesso e alla lunghezza del periodo da regolarizzare e del periodo già coperto da contributi.

### LA DOMANDA

La costituzione della rendita può essere chiesta a tutti gli uffici dell'Inps direttamente o tramite il Patronato INAS, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti che provino la sussistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione che percepiva il lavoratore (buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro, lettere di assunzione).

Sono ammesse in aggiunta prove testimoniali limitatamente alla durata e alla continuità del rapporto di lavoro, mentre documenti e dichiarazioni rilasciati "ora per allora" vengono presi in considerazione solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritti dai funzionari responsabili in quanto basati sulle risultanze degli atti d'ufficio.

La costituzione della rendita può essere chiesta anche dal lavoratore già pensionato; in questo caso, una volta versato l'importo dovuto, la pensione verrà ricalcolata dall'Inps.

<b>Come opera la prescrizione</b>			
	<b>In genere</b>	<b>Se sono intervenuti atti interruttivi o procedure di recupero prima del 17/8/1995</b>	<b>Se gli atti o le procedure di recupero sono intervenute entro il 31/12/1995</b>
Contributi relativi a periodi ante 17/8/1995	Si prescrivono in cinque anni dall'1/1/1996	Prescrizione in 13 anni	Prescrizione in 10 anni
Contributi al Fpld e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie con scadenza post 17/8/1995		Prescrizione in 10 anni fino al 31/12/1995	
Denuncia del lavoratore (o aventi causa) eseguita dopo l'1/1/1996, comunque entro 5 anni dalla scadenza prevista per il versamento dei contributi		Prescrizione in 5 anni dal 1/1/1996	
Contributi dovuti per prestazioni previdenziali e assistenziali scadenti dopo il 17/8/1995		Prescrizione in 10 anni per i contributi al Fpld e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie	
		Prescrizione in 5 anni	